

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo II - Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone

Art. 709-bis Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore.

All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 180](#) e [183](#), commi primo, secondo e dal quarto e al decimo. Si applica altresì l'[articolo 184](#). Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.